

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, c.f. 80004070837, in persona del Magnifico Rettore pro-tempore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (Svizzera), l'11 marzo 1972, domiciliato per la carica in Messina, Piazza Pugliatti n. 1 (di seguito, Università)

e

la FONDAZIONE SEBASTIANO TUSA, rappresentata dalla Presidente, Dott.ssa Valeria Li Vigni, con sede in(di seguito, Fondazione)

PREMESSO CHE :

- Sebastiano Tusa è stato un archeologo, politico e accademico italiano. Soprintendente del Mare, dall'11 aprile 2018 fino alla morte, ricoprì la carica di Assessore ai Beni culturali per la Regione Siciliana, oltre al ruolo di professore di Paleontologia presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli;
- per raccogliere l'eredità, il patrimonio scientifico, culturale e umano di Sebastiano Tusa, è stata costituita la Fondazione « Sebastiano Tusa » ;
- la Fondazione si propone di portare avanti i progetti avviati dallo stesso studioso nell'ambito dell'archeologia, ed in particolare dell'archeologia subacquea con l'obiettivo di realizzare gli itinerari subacquei e di collegarli alla rete dei parchi archeologici, garantendo in tal modo ai visitatori una doppia possibilità: quella di seguire le ricerche subacquee dal museo grazie a postazioni di telerilevamento, oppure di fare vere e proprie escursioni subacquee sui luoghi interessati dai resti archeologici guidati da driver professionisti;
- l'Università degli Studi di Messina, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto, può svolgere attività di ricerca – sia di base che applicata - in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative;
- l'Università, per il tramite dei propri Dipartimenti, oltre alla finalità di formazione e alle attività didattiche, promuove e coordina attività di ricerca e attività sperimentali in vari settori scientifici tra i quali anche quelli inerenti il campo dei Beni Culturali e in particolar modo dei Beni Archeologici svolgendo studi e ricerche approfondite, grazie anche alla partecipazione e all'organizzazione di *meeting* scientifici specifici;
- l'Università, inoltre, dispone di competenze scientifiche, professionalità e mezzi idonei a promuovere e supportare iniziative congiunte di ricerca ed innovazione nel settore del patrimonio culturale, promuovendo la realizzazione di progetti di ricerca, attività di formazione e alta formazione, nonché iniziative volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica;

- le Parti, pertanto, intendono avviare una collaborazione scientifica su temi di interesse condiviso e a tal fine intendono sottoscrivere il presente Protocollo d'intesa al fine di disciplinare i loro rapporti;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue :

ARTICOLO 1 – FINALITA'

L'obiettivo generale del presente Protocollo di intesa è quello di stabilire e definire i termini della cooperazione nei settori dell'archeologia, e più in particolare dell'archeologia subacquea e della bioarcheologia. I campi di cooperazione potranno essere ampliati di comune accordo tra le Parti, mediante la sottoscrizione di un *Addendum*.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

Le Parti concordano che la loro cooperazione riguarderà :

- l'accesso alle risorse documentarie, agli archivi e ai dati archeologici conservati da entrambe le Parti;
- lo scambio di informazioni e documenti scientifici e tecnici;
- l'organizzazione di *Master* ;
- l'organizzazione di incontri tra le due istituzioni con la partecipazione di docenti, ricercatori e studenti;
- l'organizzazione di eventi scientifici, *workshop* e seminari finalizzati alla diffusione e allo scambio di conoscenze;
- lo svolgimento di ricerche comuni sul campo, comprese le indagini di studi bio-archeologici e gli scavi archeologici;
- la realizzazione di un *virtual Museum* dei relitti subacquei siciliani;
- la produzione di pubblicazioni comuni o qualsiasi altro strumento di diffusione della ricerca;
- qualsiasi altra attività di interesse congiunto preventivamente concordata tra le Parti.

ARTICOLO 3 – ACCORDI ATTUATIVI

Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo eventualmente attraverso la stipula di specifici accordi attuativi, sottoscritti dai rispettivi rappresentanti legali.

Le attività dovranno essere condivise attraverso la redazione di una programmazione che garantisca il rispetto di impegni reciprocamente assunti per la realizzazione di obiettivi istituzionali.

Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate ed in ogni caso comunque programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico-organizzativo per garantirne l'esecutività.

Tali accordi attuativi definiranno, in particolare, le attività da svolgere in collaborazione, la durata ed i contributi di ciascuna Parte, e al contempo disciplineranno gli aspetti relativi alle pubblicazioni, alla

segretezza, alla proprietà intellettuale, all'utilizzo dei risultati, ai diritti acquisiti in precedenza e a qualsiasi altro diritto e obbligo delle Parti.

ARTICOLO 4 – ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente Accordo non comporta alcun impegno finanziario per le Parti, che pertanto collaboreranno usufruendo delle risorse umane e strumentali disponibili.

Le Parti, inoltre, si propongono di redigere ed attuare programmi di ricerca per accedere a strumenti di finanziamento internazionali, europei, nazionali e locali per la realizzazione delle attività.

Il riconoscimento di eventuali finanziamenti richiederà la sottoscrizione di specifici accordi tra le Parti al fine di concordare le modalità di esecuzione delle ricerche, la gestione delle risorse e la rendicontazione del finanziamento.

L'attività svolta dal personale di ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra e il personale utilizzato manterrà, a tutti gli effetti, il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore.

ARTICOLO 5 - REFERENTI

Ciascuna Parte nominerà fino a due referenti, i cui nominativi verranno comunicati tramite PEC all'altra Parte.

I referenti avranno l'incarico di procedere alla programmazione e all'esecuzione delle attività di cui al presente protocollo curandone rispettivamente l'aspetto tecnico-scientifico ed amministrativo.

ARTICOLO 6 – PROPRIETA' INTELLETTUALE, UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

Ciascuna Parte si impegna a fornire all'altra tutte le informazioni o i risultati ottenuti nell'ambito del presente Accordo. Le conoscenze congiuntamente acquisite e i risultati ottenuti costituiranno patrimonio comune delle Parti, che s'impegnano ciascuna a menzionare l'altra in ogni pubblicazione o scritto riguardante i programmi svolti in collaborazione.

In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

I risultati delle ricerche, qualora non brevettabili o tutelabili attraverso altre privative industriali, potranno essere utilizzati dalle Parti nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Le Parti concorderanno preventivamente le modalità di qualsiasi eventuale forma di comunicazione relativa ai risultati e allo svolgimento delle attività.

Le Parti concordano, altresì, che i risultati e il materiale prodotto in occasione delle indagini potranno essere oggetto di pubblicazione, di convegni, di seminari o di mostre, a scopo esclusivamente scientifico in modo congiunto e/o concordato tra le Parti.

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati delle attività oggetto del presente Protocollo.

I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Protocollo e previo assenso dell'altra Parte.

Ciascuna Parte si impegna a rispettare la riservatezza di qualsiasi informazione (fatti, informazioni, cognizioni, documenti e oggetti) resa nota dall'altra Parte nell'ambito del presente Accordo.

Entrambe le Parti garantiranno che tutte le attività di ricerca, promozione e diffusione della cultura scientifica siano conformi ai loro codici di condotta etici, professionali e scientifici.

ARTICOLO 7 - DURATA

Il Protocollo entrerà in vigore al momento della stipula e avrà la durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo scritto tra le Parti.

Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione da inviarsi, nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi, tramite PEC.

Qualsiasi modifica del presente Protocollo dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime, solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Lo scioglimento anticipato del presente accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate fino al loro compimento dalla presente intesa.

ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti prendono atto che i rispettivi dati personali, forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, saranno trattati esclusivamente per le finalità proprie del rapporto di collaborazione, in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD) e del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 9 - TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E COPERTURA ASSICURATIVA

Nell'espletamento delle attività il personale di ciascuna Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e protocolli di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In applicazione a quanto disposto dal suindicato d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., i lavoratori dipendenti di entrambe le Parti o equiparati tali, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i titolari di contratti di collaborazione continuativa, ecc., devono attenersi sempre alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Ai dipendenti o equiparati tali di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze

da svolgere insieme ai mezzi e alle attrezzature da utilizzare per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro.

La sorveglianza sanitaria del personale di entrambe le Parti è affidata al relativo medico competente. Ciascuna Parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo.

ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Protocollo. Nel caso in cui sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale vertenza che dovesse insorgere tra le Parti riguardo alla validità, interpretazione o esecuzione del presente Protocollo sarà adito il foro competente.

ARTICOLO 11 – REGISTRAZIONE E BOLLO

Il presente Protocollo d'intesa è soggetto a registrazione in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente. Esso è, inoltre, soggetto ad imposta di bollo che sarà assolta dall'Università in modalità virtuale, giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Per l'Università degli Studi di Messina
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per la Fondazione "Sebastiano Tusa"
La Presidente
Dott.ssa Valeria Li Vigni